

MINISTERO LAVORO lettera circolare 2 maggio 2008, n. 5831

Unità e pluralità di illeciti amministrativi in materia di adempimenti relativi al collocamento ordinario - Attività degli uffici legali.

Facendo seguito alla lettera circolare del 18 aprile u.s. con la quale, al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo operante presso codesti uffici, sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime sanzionatorio in materia di registrazioni sui libri matricola e paga, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei responsabili degli uffici affari legali e contenzioso in merito alle medesime problematiche.

Si ricorda anzitutto che, con riferimento alle registrazioni sul libro matricola, in forza delle previsioni di cui agli artt. 20 e 26 del D.P.R. n. 1124/1965 e secondo quanto chiarito con la citata nota del 18 aprile u.s., gli obblighi di legge sono violati:

- ogni volta che si ometta, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, la registrazione di un prestatore d'opera (tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto dell'omissione);
- ogni volta che relativamente allo stesso si effettuino una o più inesattezze nella scritturazione (tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle scritturazioni inesatte, a prescindere dal numero delle inesattezze riscontrate).

In ordine alle violazioni concernenti il libro paga - sezione presenze, è stato invece chiarito che, ai sensi degli artt. 20 e 25 del medesimo D.P.R. n. 1124/1965, l'obbligo di legge è violato in relazione a ciascun dipendente per il quale il datore di lavoro non iscriva l'orario di lavoro da questi effettuato il giorno antecedente (o nel maggior arco temporale, previsto dall'art. 25, comma 2) e che "sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle omesse o inesatte registrazioni", a prescindere dal numero delle infrazioni riferite al medesimo lavoratore.

Ciò premesso, con riferimento all'attività degli Uffici affari legali di questo Ministero, occorre ricordare che, in sede di emissione di ordinanza ingiunzione, si dovrà tener conto della previsione di cui all'art. 8 della L. n. 689/1981, secondo cui: "salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"; nonché "alla stessa sanzione (...) soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie".

In tal senso sarà cura delle SS.LL. applicare la normativa in questione con riferimento ad accertamenti relativi alla violazione delle citate disposizioni del D.P.R. n. 1124/1965 quando abbiano ad oggetto una pluralità di lavoratori, trattandosi di violazioni riferibili alla materia di "previdenza ed assistenza obbligatorie".